

SEDE LEGALE

Via della Navicella 2/4 - 00184 - Roma

T +39 06 47836.1

C.F. 97231970589 f P.I. 08183101008

crea@pec.crea.gov.it

Dirigenti dell'Amministrazione Centrale
Direttori dei Centri
Responsabili Negoziali

E, p.c.

Direttore Generale
Direttore Tecnico scientifico
Ufficio Trasparenza e anticorruzione
Responsabili Amministrativi

OGGETTO: conflitto di interessi nell'area dei contratti pubblici.**1. Norme principali di riferimento**

Il conflitto di interessi, nel peculiare contesto dei contratti pubblici, è disciplinato dall'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) che, al comma 1, statuisce *“Si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione”*.

Il comma 2 della medesima disposizione chiarisce che la minaccia percepita all'imparzialità e indipendenza deve riferirsi a interessi effettivi, la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all'altro.

La norma mira a prevenire che un interesse personale, finanziario o economico, di chi opera nella procedura possa compromettere la regolarità, la trasparenza e la correttezza delle decisioni, tutelando l'interesse pubblico. A tal fine, il comma 3 del menzionato articolo prevede che il personale che versi nelle ipotesi di conflitto di interessi *ne debba dare comunicazione alla Stazione appaltante, astenendosi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e alla fase di esecuzione del contratto*.

Il conflitto di interessi rappresenta una condizione di fatto e di diritto riguardante:

- qualsiasi soggetto, anche non formalmente lavoratore dipendente della Stazione appaltante, che interviene nella procedura di aggiudicazione e anche di esecuzione, con compiti funzionali e che, pertanto, sia in grado di influenzarne il risultato, ivi compresi i Commissari e i segretari delle Commissioni giudicatrici e i componenti del Seggio di gara¹;
- qualsiasi fase della procedura di affidamento e gestione del contratto pubblico (es. programmazione, progettazione, preparazione dei documenti di gara, selezione dei concorrenti, verifica dell'aggiudicazione, sottoscrizione del contratto, esecuzione, collaudo, pagamenti, rendicontazione).

Con riferimento agli operatori economici, invece, si richiama la disciplina di cui all'articolo 95 del Codice dei contratti pubblici, il quale prevede che la stazione appaltante escluda dalla partecipazione alla procedura

¹Si vedano all'art. 93 del D. Lgs. 36/2023 il comma 5 lett. c) e il comma 7.

un operatore economico qualora accerti che la partecipazione di quest'ultimo *determini una situazione di conflitto di interesse di cui all'articolo 16 non diversamente risolvibile*² (art. 95, comma 1, lett. b).

2. Ulteriori disposizioni di riferimento

In materia di conflitto di interessi, si richiamano, inoltre, anche altre disposizioni di riferimento presenti nella L. 241/1990 (art. 6-bis), nel D.P.R. n. 62/2013 e nel correlato Codice di comportamento del personale dipendente del CREA (artt. 6, 7 e 14).

Tenuto conto del mutato contesto normativo intervenuto a seguito dell'approvazione del nuovo Codice dei contratti pubblici, si ritiene debbano essere richiamati anche i contenuti, ancora attuali, delle Linee guida ANAC n. 15, approvate con Delibera n. 494 del 5 giugno 2019, recanti *"Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici"*, e della Parte speciale del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2022, approvato con Delibera n. 7 del 17 gennaio 2023, sezione *"Conflitti di interesse in materia di contratti pubblici"*, in particolare ove si fa riferimento ai soggetti delle Stazioni appaltanti cui spetta rendere le dichiarazioni di assenza di conflitti di interessi secondo le modalità ivi richiamate (Cfr. Aggiornamento ANAC³ 2023 al PNA 2022).

Nel PNA 2022, l'Autorità ha specificato e individuato ulteriori parametri (All.1) che devono essere presi in considerazione dal dichiarante al fine della sussistenza di una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, rispetto alla specifica procedura di gara.

3. Indirizzi operativi

Come evidenziato dall'Autorità, la principale misura per la gestione del conflitto di interessi è costituita dal sistema delle dichiarazioni che vengono rese dai dipendenti e dai soggetti esterni coinvolti dalle successive verifiche e valutazioni svolte dall'Amministrazione e dall'obbligo di astensione in caso di sussistenza del conflitto.

Pertanto, fermi restando gli obblighi comunicativi/dichiarativi a cui è tenuto il personale dell'Ente ai sensi del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di comportamento del personale dipendente del CREA, si forniscono di seguito alcuni indirizzi operativi da attuare nell'ambito delle procedure di affidamento:

- i dipendenti coinvolti nelle diverse fasi procedurali, ivi incluse quelle afferenti a contratti pubblici finanziati con fondi PNRR e fondi strutturali, sono obbligati a rendere tempestivamente al Dirigente dell'Ufficio/Direttore del Centro e al RUP apposita comunicazione scritta circa la sussistenza di una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, rispetto alla procedura di affidamento di che trattasi, astenendosi dal partecipare alla stessa;
- il Responsabile Unico di Progetto (RUP), il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), il Direttore dei Lavori (DL), il Direttore Operativo (DO), i commissari di gara (ivi inclusi i segretari), i componenti del seggio di gara (incluso anche il seggio di gara monocratico) e i titolari di eventuali altri incarichi che comportino un apporto determinante nel procedimento di affidamento devono, prima della nomina, per ogni singola procedura, comunque finanziata, rilasciare *ex novo* la dichiarazione di assenza di conflitti di interessi, da protocollare e conservare agli atti del fascicolo della procedura.

²Si ritiene opportuno richiamare quanto previsto dall'ANAC nelle Linee Guida n. 15/2019 con riferimento alla precedente disposizione di cui all'art. 80, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016: *"L'esclusione del concorrente dalla gara ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lettera d) del codice dei contratti pubblici è disposta, come extrema ratio, quando sono assolutamente e oggettivamente impossibili sia la sostituzione del dipendente che versa nella situazione di conflitto di interesse, sia l'avocazione dell'attività al responsabile del servizio, sia il ricorso a formule organizzative alternative previste dal codice dei contratti pubblici. L'impossibilità di sostituire il dipendente, di disporre l'avocazione o di ricorrere a formule alternative deve essere assoluta, oggettiva, puntualmente ed esaustivamente motivata e dimostrata"*.

³ Adottato da ANAC con Delibera n. 605 del 19 dicembre 2023, successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 36/2023.

Al riguardo si forniscono dei *fac-simili* da poter utilizzare (All. 2 e All. 3).

Resta fermo l'obbligo di comunicazione e astensione di cui al già menzionato art. 16 del Codice dei contratti pubblici nel caso in cui, successivamente al rilascio della predetta dichiarazione (ad esempio, a seguito della conoscenza dei partecipanti alla gara) detti soggetti ritengano di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale.

Il RUP è tenuto ad acquisire le dichiarazioni, a protocollarle e a conservarle nonché a sollecitarne il rilascio ove non siano state ancora rese e ad effettuare una prima verifica delle stesse controllando che siano state redatte correttamente;

- nelle procedure di affidamento finanziate con fondi PNRR e fondi strutturali, occorre acquisire, oltre ai dati dei titolari effettivi degli operatori economici, anche le relative dichiarazioni di assenza dei conflitti di interesse.

Le SS.LL. sono invitate a osservare e a fare osservare i contenuti della presente nota e a darne la massima diffusione, mediante trasmissione ai RUP e a tutto il personale assegnato.

Il Direttore dei Servizi Amministrativi
Laura Proietti

Allegati:

- 1) Parametri indicati da ANAC nel PNA 2022;
- 2) *Fac-simile* dichiarazione Commissione giudicatrice (inclusi i segretari) /Seggio di gara (anche monocratico);
- 3) *Fac-simile* dichiarazione RUP/DEC/DL/DO, titolari di incarichi che comportano un apporto determinante nel procedimento di affidamento.